

**DECRETO AGOSTO 2022 (G.U. N. 253 - 28  
OTTOBRE 2022)**

**Criteri e modalità per la determinazione delle  
sanzioni al lavoratore, in costanza di  
integrazioni salariali straordinarie, qualora non  
adempia agli obblighi formativi prescritti**

## DI COSA SI TRATTA?

Con il Decreto pubblicato in G.U. n. 253/2022, sono stati evidenziati i criteri e le modalità attraverso le quali si applicano le sanzioni previste in caso di mancata partecipazione, da parte del lavoratore, senza giustificato motivo, alle iniziative di formazione e di riqualificazione di cui all'art. 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 25-ter, comma 4.

Le sanzioni sono espressamente riferite ai lavoratori “beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinari di cui al Capo III del Titolo I e al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148”.

## LAVORATORI SANZIONABILI

# CRITERI E SANZIONI

 <u>Tra il 25% ed il 50%</u> delle assenze ingiustificate		decurtazione di <u>un terzo</u> delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di <u>una mensilità</u> di trattamento di integrazione salariale.
 <u>Tra il 50 % e l'80%</u> delle assenze ingiustificate		decurtazione della <u>metà</u> delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima consistente nella decurtazione di <u>una mensilità</u> di trattamento di integrazione salariale
 <u>Oltre l'80%</u> delle assenze ingiustificate		<u>decadenza dal trattamento di integrazione salariale</u>

## «GIUSTIFICATO MOTIVO» PREVISTO DAL DECRETO

Il Decreto precisa quali sono le situazioni qualificabili come “giustificato motivo” e tali da consentire le assenze al lavoratore:

- è stato presentato un documentato stato di malattia o di infortunio;
- durante il servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- in stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- qualora si venga citati in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- per gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- casi di limitazione legale della mobilità personale;
- ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.



Augurandoci di essere stati  
sufficientemente chiari, siamo  
disponibili per eventuali  
approfondimenti

Per l'Ufficio Legislativo

Chiara Lombardo 

346.1191887 

[chiara.lombardo@legacoop-piemonte.coop](mailto:chiara.lombardo@legacoop-piemonte.coop) 

